

Art. 6 – Fiduciario e Consiglio di Direzione

1. Ciascun delegato del Dirigente scolastico per alcune funzioni direttive nelle diverse Scuole si denomina **Fiduciario**.
2. IL Fiduciario viene nominato dal Dirigente scolastico sentita la disponibilità dei docenti e ne viene data comunicazione al Collegio dei Docenti all'inizio dell'anno scolastico.
3. Il Fiduciario comunica al Dirigente Scolastico le necessità per il buon funzionamento della Scuola e svolge le funzioni delegate riguardanti le assenze degli alunni, la sostituzione dei docenti in caso di assenze improvvise, la verifica della trasmissione delle comunicazioni di servizio, il coordinamento delle attività di prevenzione ed i provvedimenti indifferibili per la sicurezza e le altre funzioni indicate nell'atto di nomina.
4. Quando il Fiduciario non è in servizio, le sue funzioni sono svolte da un altro docente che sarà nominato, altrimenti dal docente più anziano di età che si trovi in servizio.
5. I Fiduciari costituiscono, con il Dirigente Scolastico e altri collaboratori da lui eventualmente indicati, il **Consiglio di Direzione**, che si riunisce periodicamente per esaminare e proporre soluzioni ai problemi dell'Istituto e delle singole Scuole ed in particolare prepara i lavori del Collegio dei docenti.